

Main sponsor:



I RELATORI DEL
10° SALONE
ANNIVERSARIO
2013 - 2023
ANTIRICICLAGGIO
13° edizione



Avv.

FABRIZIO VEDANA

Consiglio Direttivo ASSO AML

"Valute virtuali e riciclaggio: problematiche e casi concreti."

ROMA | 19 aprile 2023
www.saloneantiriciclaggio.it

Valute virtuali e riciclaggio: problematiche e casi concreti

*Avv. Fabrizio Vedana
Consiglio direttivo AssoAML*

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

Cripto-attività nella legge finanziaria per l'anno 2023

Gli operatori in criptovalute nella legge antiriciclaggio (art. 1, comma 2, d.lgs. 231/07)

Valuta virtuale vs crypto-attività

Il registro presso l'OAM e gli obblighi antiriciclaggio dei VASP

Gli indici di anomalia: gli attuali e quelli che verranno

I dati statistici sulle segnalazioni di operazioni sospette e i nuovi valori di dominio

La verifica sulla liceità della provenienza delle somme investite in crypto-attività oggetto della sanatoria

Le banche crypto friendly

Legge 29 dicembre 2022 n. 197, Legge di Bilancio 2023

La Legge di bilancio per il 2023 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la soglia limite per i trasferimenti di denaro contante tra soggetti diversi è aumentata a 5.000 euro.

La medesima legge ha inoltre introdotto specifiche disposizioni all'interno del Testo unico imposte sul reddito (TUIR), prevedendo per la prima volta nel nostro ordinamento una normativa fiscale per le criptovalute.

In base alla nuova disciplina, le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta, devono considerarsi quali “redditi diversi” ai fini della legislazione tributaria. Non costituisce invece fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra criptoattività aventi eguali caratteristiche e funzioni.

Ai fini fiscali, la “cripto-attività” viene definita come “*rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga*”.

ff) prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio delle medesime valute;

ff-bis) prestatori di servizi di portafoglio digitale: ogni persona fisica o giuridica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali;

Art. 1, comma 2, lettera qq) del d.lgs. 231/07 definisce ^{13° edizione} valuta virtuale in questo modo:

«LA RAPPRESENTAZIONE DIGITALE DI VALORE, NON EMESSA NE' GARANTITA DA UNA BANCA CENTRALE O DA UN'AUTORITA' PUBBLICA, NON NECESSARIAMENTE COLLEGATA A UNA VALUTA AVENTE CORSO LEGALE, UTILIZZATA COME MEZZO DI SCAMBIO PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI O PER FINALITA' DI INVESTIMENTO E TRASFERITA, ARCHIVIATA E NEGOZIATA ELETTRONICAMENTE».

Art. 1, comma 126, legge 197/22 (c.d. legge di bilancio per l'anno 2023) dà la seguente definizione di crypto-attività:

«AI FINI DELLA PRESENTE LETTERA, PER "CRIPTO-ATTIVITÀ" SI INTENDE UNA RAPPRESENTAZIONE DIGITALE DI VALORE O DI DIRITTI CHE POSSONO ESSERE TRASFERITI E MEMORIZZATI ELETTRONICAMENTE, UTILIZZANDO LA TECNOLOGIA DI REGISTRO DISTRIBUITO O UNA TECNOLOGIA ANALOGA».

L'articolo 3 del d.lgs. 231/07 fa rientrare anche i VASP nella categoria dei soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio; più precisamente vengono inclusi tra gli altri operatori non finanziari.

In sostanza anche i VASP (e ciò a prescindere dal fatto che siano iscritti al registro degli operatori in crypto-attività previsto dal decreto MEF del 13 gennaio 2022 e istituito presso l'OAM) hanno i seguenti obblighi:

- Identificazione e adeguata verifica della clientela (e dei titolari effettivi). Il corretto adempimento di tale obbligo consentirà ai VASP di provvedere senza difficoltà all'invio all'OAM dei dati e delle informazioni previste dal citato Decreto del 13 gennaio 2022 (vd slide successiva).
- Registrazione dei rapporti e delle operazioni. Anche in tal caso il corretto adempimento di tale obbligo consentirà ai VASP di provvedere senza difficoltà all'invio all'OAM dei dati e delle informazioni previste.
- Segnalazione delle operazioni sospette. Per poter adempiere a tale obbligo il VASP dovrà registrarsi sul portale di Banca d'Italia individuando il soggetto delegato all'invio delle eventuali SOS.

E a questi si deve aggiungere il divieto di ricevere o dare denaro contante per importi pari o superiori a 5 mila euro.

I VASP non devono inviare le segnalazioni di vigilanza (c.d. SARA) al cui invio sono invece obbligate le banche e gli altri intermediari finanziari. Devono però inviare i dati richiesti all'OAM (vedi slide successiva).

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE COME DI SEGUITO SPECIFICATI:

1. COGNOME E NOME;
2. LUOGO E DATA DI NASCITA;
3. RESIDENZA;
4. CODICE FISCALE/PARTITA IVA, OVE ASSEGNATO;
5. ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE.

Dati relativi all'operatività complessiva per singolo cliente, come di seguito specificati:

1. Controvalore in euro, alla data dell'ultimo giorno del trimestre di riferimento, del saldo totale delle valute legali e delle valute virtuali riferibili a ciascun cliente;
2. Numero e controvalore complessivo in euro, alla data dell'ultimo giorno del trimestre di riferimento, delle operazioni di conversione da valuta legale a virtuale e da virtuale a legale riferibili a ciascun cliente;
3. Numero delle operazioni di conversione tra valute virtuali riferibili a ciascun cliente;
4. Numero delle operazioni di trasferimento di valuta virtuale in uscita e in ingresso da/verso il prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale riferibili a ciascun cliente;
5. Numero e controvalore in euro, alla data dell'ultimo giorno del trimestre di riferimento, dell'ammontare delle operazioni di trasferimento di valuta legale in uscita e in ingresso da/verso il prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, riferibili a ciascun cliente e suddivise per trasferimenti in contante e strumenti tracciabili.

Gennaio 2015, Banca d'Italia emana un documento contenente le «Avvertenze sull'uso delle cosiddette valute virtuali»


Maggio 2019, UIF emana comunicazione sul tema «LE VALUTE VIRTUALI – RISCHI DI UTILIZZO ANOMALO»

Giugno 2022, Banca d'Italia Comunicazione in materia di tecnologie decentralizzate nella finanza e crypto-attività


Dicembre 2022, UIF emana una nuova comunicazione con la quale da un aggiornamento sul tema «LE VALUTE VIRTUALI – RISCHI DI UTILIZZO ANOMALO»

Banca d'Italia e UIF stanno ora predisponendo un nuovo provvedimento contenente gli indici di anomalia di operazioni sospette. Questo provvedimento andrà a sostituire il precedente risalente al 2010 e conterrà anche degli specifici indici di anomalia legati all'operatività in crypto-attività.

SOS relative ai virtual asset (valori assoluti)



Operatori in virtual asset (numero soggetti registrati in RADAR e SOS trasmesse)



Il trend di segnalazioni di operazioni sospette riconducibili a virtual asset è in progressiva crescita: da appena 566 SOS ricevute dall'UIF nel 2019 si è passati a 3.453 nel 2021, fino a superare le 5.000 nel 2022.

Il contributo segnaletico più rilevante si conferma quello fornito dagli intermediari bancari e finanziari, che percepiscono il rischio connesso con tali strumenti, in particolare a causa delle difficoltà di tracciare i relativi flussi. La collaborazione attiva degli operatori in valute virtuali è ancora polarizzata sui principali operatori italiani.

I sospetti più ricorrenti concernenti le valute virtuali riguardano l'origine dei fondi utilizzati per l'acquisto delle stesse, spesso correlati a possibili illeciti fiscali, frodi informatiche o episodi di ransomware.

Sono state rilevate ipotesi di truffe nel trading online e di investimenti eseguiti dalle vittime dei raggiri presso piattaforme estere, spesso non autorizzate, a seguito di contatti telefonici insistenti o tramite l'intermediazione di asseriti consulenti finanziari; l'investimento in virtual asset è sovente offerto applicando basse commissioni, in virtù di presunte partnership con i principali exchanger. Altre casistiche ricorrenti riguardano lo svolgimento dell'attività di exchanger in assenza di adeguate strutture organizzative a tutela dei clienti e il mancato rispetto delle disposizioni in materia di antiriciclaggio.

Alcuni VASP italiani hanno intercettato e segnalato alla UIF flussi finanziari in criptovalute che si inserivano in uno schema volto a frodare il fisco, mediante cessione di finti crediti fiscali derivanti da bonus edilizi, i cui proventi, oltre che prelevati in contanti, venivano impiegati per acquisti di criptovalute e di lingotti d'oro.

Le informazioni nella disponibilità degli operatori in valute virtuali offrono nuove prospettive per l'analisi finanziaria; alla tradizionale ricostruzione dei flussi in valuta legale si affiancano le potenzialità derivanti dai sistemi di analisi forense della blockchain che consentono di superare, almeno in parte, i problemi di tracciabilità delle valute virtuali. Ne deriva la possibilità di intercettare fenomeni anche emergenti, per esempio relativi a:

- forme alternative di investimento direttamente perfezionate in criptovalute e in alcuni casi riconducibili a possibili schemi fraudolenti;
- strumenti della c.d. Decentralized Finance (DeFi), che pongono nuove sfide in termini di applicazione dei presidi AML/CFT, in particolare sotto il profilo dell'individuazione dei soggetti che concorrono all'erogazione di tali applicazioni.

La qualità delle segnalazioni inerenti al comparto presenta, a giudizio dell'UIF, margini di miglioramento. In alcuni casi le SOS non risultano tempestive nella rilevazione dei sospetti né complete di tutte le informazioni necessarie per lo sviluppo finanziario e investigativo, apparendo essenzialmente cautelative; a volte sono indotte dalla mera rilevazione di notizie pregiudizievoli su fonti aperte o soltanto dalla ricezione di una richiesta di informazioni da parte dell'Autorità giudiziaria o degli Organi investigativi. Non sono rari i casi in cui il sospetto non è adeguatamente circostanziato con riguardo ai profili soggettivi e oggettivi dell'operatività, che il destinatario omette di descrivere

La raccolta delle informazioni sul soggetto

I fondi erano depositati presso una banca italiana o estera (comunitaria o extracomunitaria)?

Attenzione alla verifica dell'attività svolta dal soggetto (è un PEP)

Attività di verifica sulle transazioni avvenute sulla blockchain: con quali strumenti può essere effettuata tale verifica?

Quale valore hanno le dichiarazioni del cliente? E quelle del VASP presso il quale il quale ha il wallet? Tutti i VASP sono uguali?

Cosa dovrebbe fare il professionista che assiste il cliente nella sanatoria e cosa invece il sostituto d'imposta (i.e. la fiduciaria)?

Nuovi indici di anomalia UIF

Punto 26

Operatività in *crypto assets* che per ammontare, intensità o modalità di esecuzione delle operazioni ovvero per l'origine o la destinazione dei flussi risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, ovvero presenta una configurazione inusuale o illogica, specie quando nella movimentazione effettuata manchi la convenienza economica.

Punto 27

Operatività in *crypto assets*, specie se di importo rilevante, in contropartita di *address* per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, non è possibile risalire con ragionevole certezza all'effettivo titolare o che risultino collegati anche indirettamente a contesti a rischio ovvero a Paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata ovvero con normativa antiriciclaggio carente o inadeguata in particolare con riguardo alle valute virtuali.



Unità di Informazione Finanziaria per
l'Italia

Roma, 14 aprile 2023

COMUNICATO

Segnalazioni di Operazioni Sospette: nuovi valori di dominio per operatori del comparto “*virtual asset*”

La crescita registrata negli ultimi mesi nel flusso segnaletico dei *virtual asset service provider* (VASP) ha fatto emergere l'esigenza di rappresentare modalità operative specifiche. Sono state, quindi, rese disponibili le nuove causali¹ di seguito indicate che i VASP potranno utilizzare per descrivere in maniera più accurata e dettagliata le diverse operatività sospette osservate.




Le banche crypto-friendly in Europa

10° SALONE
ANNIVERSARIO
2013 - 2023
ANTIRICICLAGGIO

ROMA | 19 aprile 2023

13° edizione



Altre iniziative

10° SALONE
ANNIVERSARIO
2013 - 2023
ANTIRICICLAGGIO

ROMA | 19 aprile 2023

13° edizione

EUROPA

Frodi crypto, autorità fiscali unite

Giulia Sirtoli

L' Europa pensa a una piattaforma unificata in cui le autorità fiscali possano formare e condividere le migliori pratiche per il contrasto alle frodi digitali con crypto attività. E non solo, perché si mira anche a una tassazione semplificata per gli operatori occasionali e per le piccole transazioni in moneta virtuale, nonché alla possibilità di automatizzare la riscossione con block chain. Sono questi alcuni punti della risoluzione del parlamento Ue del 4 ottobre 2022, approvata nella gazzetta ufficiale europea di ieri, sull'impatto delle nuove tecnologie sulla tassazione (si veda ItaliaOggi del 01/07/2022).

Tra gli inviti alla Commissione Ue, nella risoluzione figura «la creazione di una nuova piattaforma per la formazione e la condivisione delle migliori pratiche tra le autorità fiscali nazionali nel campo della lotta alla frode e all'evasione fiscali nell'economia digitale, in particolare con l'uso di crypto-attività». La piattaforma potrebbe collocarsi all'interno di Fiscalis, il programma europeo di contrasto all'evasione fiscale. Sul nodo tassazione delle crypto, la risoluzione, pur sottolineando che la scelta spetta ai singoli stati membri, auspica un fiscalità equa, trasparente ed efficace, per garantire leale concorrenza e parità di condizioni, chiedendo alle autorità nazionali una tassazione semplificata per pmi e start up, e sottolinea la necessità di arrivare a una definizione comune di base imponibile. In materia di lotta all'evasione fiscale, la risoluzione offre un quadro delle opportunità offerte dalla digitalizzazione, in particolare dalle block chain. Queste, infatti, «grazie alle loro caratteristiche uniche quali la tracciabilità e la capacità di memorizzare dati immutabili e affidabili, tutelando l'integrità di tali dati, potrebbero offrire un nuovo modo per automatizzare la riscossione delle imposte».